

Le recours doit donc être admis en ce sens que la masse a le droit de faire inscrire dans l'inventaire les marchandises qui constituent le commerce du recourant, mais que l'office des faillites n'a pas celui de pénétrer dans ses magasins pour y procéder à la prise d'inventaire et que l'inscription des marchandises à l'actif de la masse laisse absolument intacte la position des parties dans le procès en revendication à venir.

Par ces motifs

la Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce :

Le recours est admis dans le sens des considérants.

19. Sentenza del 23 febbraio 1910 nella causa Gianella.

Inammissibilità di **nuovi titoli di ricorso** in sede federale. —
Art. 140 LHeF: Mancanza di veste nel debitore per impugnare un elenco oneri deposto prima della scadenza del termine fissato per la notificazione dei diritti reali.

In una esecuzione promossa contro la ricorrente Maria Gianella Minore, l'Ufficio di Leventina fissava la vendita degli stabili da realizzare per il 4 dicembre 1909. Nell'avviso di incanto contenevasi inoltre l'ordine agli interessati di notificare all'Ufficio, entro i 30 giorni stabiliti dalla legge cantonale, i diritti reali che intendessero pretendere sugli enti da realizzare. Scadenza del termine d'insinuazione il 26 novembre. Ma già prima di questa data, il 22 novembre, l'Ufficio deponeva l'elenco oneri e ne dava comunicazione alla debitrice, la quale insorgeva con ricorso alle Autorità di vigilanza domandando l'annullazione di detto elenco perchè deposto prima della scadenza del termine per la notificazione dei diritti reali, conchiudendo inoltre alla sospensione dell'incanto indetto per il 4 dicembre.

Respinta da ambedue le istanze cantonali pel motivo che nessuna notificazione era stata fatta nell'intervallo di tempo

fra il deposito dell'elenco oneri ed il termine del 26 novembre, cosicchè la ricorrente non poteva aver subito alcun pregiudizio dal deposito prematuro dell'elenco oneri, la Sig^{ra} Gianella Minore ricorre attualmente al Tribunale federale riprendendo le proprie conclusioni ed allegando che il debitore ha esso pure il diritto di notificare dei diritti reali e che il deposito anticipato dell'elenco oneri aveva avuto quindi per effetto di diminuire per essa il termine utile per la notifica di questi diritti. La ricorrente sostiene inoltre che la notificazione del deposito avvenne irregolarmente anche nella forma, la legge esigendo che l'elenco oneri venga comunicato al debitore, nel mentre l'Ufficio si è limitato a darle solo comunicazione del deposito.

Considerando in diritto:

1. — La pretesa irregolarità nella notificazione dell'elenco oneri non essendo stata accampata davanti le istanze cantonali, non lo può essere davanti il Tribunale federale, nè occorre quindi di occuparsene.

2. — La sola questione da decidere è quella se debba l'elenco oneri annullarsi perchè deposto prima del termine fissato per la notifica dei diritti reali. Il che non è. Il termine per la notifica dei diritti reali è previsto nell'interesse di chi possiede tali diritti e non nell'interesse del debitore. Solo gli interessati che col deposito anticipato subiscono la perdita parziale del termine fissato hanno quindi qualità per insorgere contro un'eventuale inosservanza di detto termine. Al debitore non ne risulta nessun pregiudizio, l'inosservanza del termine non potendo avere per lui che delle conseguenze vantaggiose. Egli ha certo facoltà di notificare dei diritti reali inerenti agli stabili da realizzare; ma questi diritti non potendogli appartenere, la loro notifica non può essere fatta nel suo interesse, ma solo nell'interesse dei veri titolari;

la Camera Esecuzioni e Fallimenti
pronuncia :

Il ricorso è respinto.
